

**Risposta
al documento di consultazione
della Banca d'Italia
"Disposizioni di vigilanza
Bancoposta"**

aprile 2014

Si trasmettono le osservazioni dell'ABI al documento di consultazione "Disposizioni di vigilanza Bancoposta", ringraziando per l'attenzione che la Banca d'Italia vorrà prestare alle osservazioni formulate.

§ Si apprezza, complessivamente, l'intervento regolatorio ipotizzato, che va a colmare una lacuna da tempo segnalata anche dalle Autorità di vigilanza.

Sotto questo profilo, l'intervento divisato nella consultazione appare in linea con la necessità non solo di meglio dettagliare le disposizioni applicabili a Bancoposta, tenendo conto delle sue peculiarità organizzative (in particolare, la natura di patrimonio separato) ed operative (in particolare, il divieto di esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico), ma altresì con la necessità di equiparare, sotto il profilo delle regole, l'attività del Bancoposta a quella di un qualunque operatore bancario, per i profili comuni.

Nei limiti consentiti dalla normativa primaria, altresì, le disposizioni in consultazione opportunamente incidono anche su Poste Italiane SpA, al cui interno è costituito il patrimonio destinato Bancoposta, dettando regole di governo societario ed estendendo anche a Poste, nel caso in cui le siano affidate funzioni aziendali del Bancoposta, la disciplina sui controlli interni prevista per le banche.

§ Nell'estendere alle operazioni poste in essere da Bancoposta con soggetti collegati a Poste la disciplina delle "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", si esclude la Sezione II, relativa ai limiti prudenziali cui dette operazioni sono soggette. Nella parte introduttiva alla consultazione (pg. 5), tale esclusione è spiegata con l'assunto che Bancoposta non può esercitare attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

Il punto appare meritevole di qualche ulteriore chiarimento e, se del caso, di un ripensamento. Infatti, posto che la disciplina in esame si applica non solo alle decisioni relative alla concessione di finanziamenti ma anche "ad altre transazioni" non si comprende sino in fondo la ragione di questa esclusione. Si ritiene, infatti, che la necessità di stabilire limiti prudenziali (oltreché specifiche regole deliberative, come già prevede la bozza in consultazione) appare funzionale a meglio presidiare situazioni di conflitto di interesse e, più

in generale, la sana e prudente gestione anche in relazione ad altre possibili transazioni (diverse dalla concessione di finanziamenti), qualificabili come "attività di rischio", tra Bancoposta e soggetti collegati a Poste.

§ Con riferimento alle "attività fuori sede" è stabilito che Bancoposta si avvalga di specifiche categorie di soggetti nel rispetto della disciplina applicabile a ciascuna. In proposito è richiamata in modo espresso l'applicazione delle disposizioni dettate in materia per le banche.

Per quanto in particolare concerne la disciplina della prestazione di servizi di pagamento, il riferimento è alla disciplina del TUB laddove la stessa si occupa di delineare la figura degli agenti in attività finanziaria, prevedendone i requisiti per l'iscrizione nell'apposito elenco, le ipotesi incompatibilità, la disciplina dei controlli.

Tale assetto, idoneo a garantire la necessaria equiparazione operativa e concorrenziale con le banche, appare in certo qual modo alterato dalle successive precisazioni contenute nel documento in consultazione.

Si introduce infatti un regime di eccezione di non poco conto relativo all'ambito dei soggetti abilitati alle attività fuori sede, in primo luogo stabilendosi che per le attività fuori sede di Bancoposta, Poste possa avvalersi di proprio personale specializzato, appositamente formato e non adibito ad attività del servizio postale.

Con riferimento poi alle attività di incasso dei bollettini postali mediante mezzi di pagamento alternativi al denaro contante, si prevede che la stessa possa essere effettuata dal personale di Poste adibito al servizio postale.

Anche su questo punto si esprimono alcune perplessità. In particolare non si comprende la motivazione alla base dell'introduzione del regime di eccezione che, soprattutto per ciò che concerne la fattispecie dei bollettini postali, sembra recare una alterazione della disciplina su cui si fondano i criteri e i presupposti soggettivi dell'attività fuori sede avente ad oggetto le attività finanziarie e la prestazione di servizi di pagamento.

Sul punto si auspica possa assumersi una diversa impostazione che, eliminando il regime di eccezione, risulti pienamente in linea con il

generale obiettivo di equiparazione dei diversi soggetti impegnati nelle medesime attività finanziarie.

§ Un eventuale periodo transitorio dovrebbe essere opportunamente calibrato.

Un periodo eccessivamente ampio rischierebbe infatti di inficiare l'obiettivo sostanziale che si pone la disciplina, soprattutto in relazione alla divisata privatizzazione di Poste Italiane SpA che, secondo quanto si apprende dai documenti pubblici, dovrebbe comunque concludersi in tempi rapidi.

E' quindi auspicabile che l'ingresso dei privati nel capitale di Poste avvenga nel nuovo quadro normativo già operativo.

Inoltre, un tempestivo adeguamento alla disciplina sembra agevolato, quantomeno con riferimento a talune previsioni in consultazione, dalla circostanza che nell'ultimo bilancio pubblicato (2012) Poste SpA ha dichiarato di aver tenuto conto delle indicazioni della Banca d'Italia (in particolare, con riferimento alla costruzione del Modello Rischi), pur non essendo ancora il Patrimonio BancoPosta tenuto all'applicazione delle regole di Vigilanza prudenziale, in attesa dell'emissione di specifiche istruzioni.

* * *